

(Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE FISIOHEART APS ETS

(ART 35 C.5)

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) COSTITUZIONE

A norma dell'art 18 della Costituzione Italiana e degli art 36-37-38 del Codice Civile ,nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia è' costituito un Ente di Terzo Settore denominato

FISIOHEART APS , sotto forma di associazione di promozione sociale,L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. **(Art 4 c1)** con durata illimitata **(Art 21 c1)** e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili(**Art 8 comma 2**) ed avanzi di gestione e riserve comunque denominate a fondatori associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo(**art 8 comma 3**)

L'Associazione ha n sede in via Della Repubblica in Cardito mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere trasferita la sede legale ed operativa principale. Ciò non comporta modica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2) STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 e ss.mm.ii **(art12 c1)**delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali

dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3) EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione ;esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile .

Articolo 5) PRINCIPI E SCOPI GENERALI

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità mutualismo ,partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati come dell'intera comunità (Art 4 c.1/21 c.1)

Sono le finalità dell'associazione :

-la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento dei diritti alla felicità e alla salute

-la promozione alla cultura delle sue forme espressive della creatività e delle attitudini creative ,degli spazi per l'espressione ,la formazione ,la creatività la produzione e fruizione culturale

-il riconoscimento dei diritti culturali,la promozione dell'accesso universale alla conoscenza al sapere ,all'educazione alla cultura ,all'uso delle nuove tecnologie alla comunicazione la promozione dell'inclusione digitale.-

-Tramite la pratica la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui presente articolo ;

Lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in

misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore ;

Articolo 6) CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

A) E' un istituto unitario ed autonomo ; è amministrativamente indipendente ; è

diretto democraticamente attraverso il consiglio Direttivo , eletto da tutti gli

associati , che in quanto tali ne costituiscono la base sociale ;

B) Non ha finalità di lucro , intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di

gestione , nonché fondi, riserve capitali e/o proventi fra gli associati, in forme

indirette o differite;

C) Gli impianti , i servizi, le strutture le attività promosse o organizzate sono a

disposizione di tutti gli associati , i quali hanno diritto di fruire liberamente nel

rispetto di eventuali appositi regolamenti ;

D) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di

partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati ;

E) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può

articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse ;

F) I compiti , i livelli di responsabilità le norme di funzionamento delle sezioni

specializzate dei gruppi di interesse e degli organismi in cui si articola possono

essere stabiliti da appositi regolamenti , tenendo conto della normativa vigente .

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di

alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare e

strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse

generale come previsto (dall'art 85 comma 4 del CTS)

L'associazione può esercitare ai sensi **dell'Art 6 del CTS** attività diverse da quelle di cui al presente articolo secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo nonché raccolti fondi ai sensi **(dell'art 7 del CTS)**

Articolo 7)ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzazione le attività di interesse generale. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore **(art 35 c.1)** I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associato solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale... Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto al numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'Interessato, secondo criteri non discriminatori **(art 21 c.1)**, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale esamina ed esprime in merito alle domande di ammissione entro un massimo di 30 giorni **(art 23 c.1)** dalla richiesta di adesione verificando che gli associati abbiano i requisiti. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

(art 15 c.1)

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola **(art 23 c.2)**. L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione(art 23 c.3).

L'ammissione ad associato e a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quota associativa .Non è ammessa la categoria degli associati temporanei .La quota sociale non è trasmissibile,non rimborsabile e non rivalutabile ..Possono essere associati tutti i cittadini che ne condividono le finalità ,

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie :

1) soci ordinari :sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo

2) Soci sostenitori :sono quelli associati che partecipano alla vita associativa dando un contributo maggiore di quello previsto per gli associati ordinari

3) Soci fondatori :sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro anno dalla sua costituzione. Gli associati ,indipendentemente dalle categorie di appartenenza hanno parità di diritti ,compreso quello di voto .le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative . Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la maggiore età

Articolo 8) DIRITTI E DOVERI DEI ASSOCIATI

Doveri (art 21 c.1)

I associati sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse; La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile (art 35 c2)

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Mantenere un irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale .

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o in mancanza all'Assemblea degli associati .

DIRITTI : (art 21 c 1)

Gli associati hanno il diritto di :

- A) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ;
- B) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento
- C) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- D) Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite
- E) Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro associati e in regola con il pagamento della quota associativa (art 24 c.1)

F) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art 29 de Codice del terzo settore

Articolo 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte ,recesso o esclusione

Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Associati radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ,dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato .La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato . L ' associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Il consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato secondo la gravità dell'infrazione commessa mediante il

richiamo scritto ,la sospensione temporanea ,rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione (**Art 25 c.1**).

Articolo 10) VOLONTARIO ED ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale ,spontaneo e gratuito ,senza fini di lucro ,neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione (**art 17 c5**),L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario(**art 17 comma 3**) .Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione ,ivi compresi gli eventuali rimborsi forfettari previsti dall'art 67 del T.U.I.R. L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo occasionale (**art 17 c.1**)

Articolo 11) GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione :

- A) L'Assemblea**
- B) Il Consiglio Direttivo**
- C) Il Presidente**

L'ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

L'Assemblea -organo sovrano dell'associazione - è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti . Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi

rappresentare da un altro associato ,conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione .Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati .Tutte le cariche sono gratuite (art 8 c3)

Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazione modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica , purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. (art 24 c.4)

Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata in prima e seconda convocazione .in prima convocazione e regolarmente costituita con la presenza di 1/2 più uno degli associati. In seconda convocazione ,l'Assemblea ordinaria e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti;la seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima; viene convocata dal consiglio direttivo in via ordinaria almeno due volte all'anno ;in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all'unanimità .In questi casi dovrà essere convocata entro 30gg dalla data in cui viene richiesta. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale o a mezzo lettera o mail specificando la data .L'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione.;l'assemblea sia ordinaria che straordinaria e presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa ;le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno ,dirette e personali ,possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto .qualora

ne faccia richiesta 1/3 presenti; Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole i 4/5 dei presenti. (Art 98) Nelle deliberazioni (approvazione del bilancio) che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno il diritto a voto **(art 24 comma**

2)

L'Assemblea per il rinnovo degli organi :

- elege il Presidente dell'Associazione

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo, composto di norma da un minimo di tre e da un massimo di 11 e ne elegge i componenti;

- elege il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto

;

- approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze .

- le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale ;

Il presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche :

- La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente eletto ; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale, o sul sito internet, o inviati agli associati via email/posta ordinaria come previsto dal **DPR 633/72- art 4.**

Articolo 12)COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea :

approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;

Approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa di attività e di investimento ed eventuali interventi straordinari ;

- decide l'importo della quota associativa annuale

- elege e revoca i componenti degli organi sociali ; **(art 25)**

- nomina e revoca nei casi previsti dalla legge ,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;**(Art 25)**

- Elege gli organi dell'Associazione

- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto ;

- Apporta le modifiche statutarie

- delibera lo scioglimento ,la trasformazione , la fusione o la scissione dell'associazione ,

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge ,dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza .

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13) Consiglio Direttivo

IL consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati eletti fra gli associati Il consiglio Direttivo è l'organo d'amministrazione previsto **(dall'art 26 c.1 del CTS)** I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del cc **(art 26 co2)**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: l'amministratore, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Le sedute del consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ;

Articolo 14) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta di norma 4 volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea degli associati ; predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: l'amministratore, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Le sedute del consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ;

Articolo 14) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta di norma 4 volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea degli associati ; predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (**art 13 c1**)

Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti

(**dall'art 14 del CTS**) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell' **art 13 c.6 CTS** nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa . (**art 13 c.6**)

- fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli associati almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria degli associati qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso gli associati ;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi associati , qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione degli associati i all'attività dell'Associazione.

-Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

IL PRESIDENTE

Articolo 15) Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.(**art 26 c.6**)

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

E stipula gli atti inerenti l'attività. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza dal consiglio Direttivo alla prima riunione.

Articolo 16) DIMISSIONI

Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al consiglio Direttivo. L'associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni;

Le dimissioni da organismi, incarichi, e funzioni debbono essere espresse per iscritto al consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare. In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante delle variazioni avvenute.

Articolo 19)DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ,salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore ,secondo quanto previsto dall'art 9 del D. L.gs 117/2017

Articolo 20) RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo l'approvazione

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione. Approvato va depositato presso il R.U.N.T.S entro il 30giugno successivo .

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 21) RESPONSABILITÀ' AMMINISTRATIVE

Per le operazione di carattere amministrative economico e finanziario ,oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore ;

Il consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

Articolo 22) MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria .Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentano almeno 3/4 del corpo sociale ;

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo .

Articolo 23)SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno 3/4dell'associati **(art 49 del CTS)** In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge ,ad altri enti de Terzo Settore ,secondo quanto previsto dall'art 9 del D. Lgs 117/2017La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi **(dell'art 50 del CTS)**

Articolo 24) LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri contabili :

Libro degli associati ,tenuto dal Consiglio Direttivo; **(art 15 c.1)**

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ,in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ,tenuto a cura dei consiglieri ;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione dell'organo di controllo e degli altri organi sociali ,tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono ;

Il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo . **(art 15 c.3)**

Articolo 25) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Aps e le amministrazioni Pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del **D. Lgs 117/2017** sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante .Copia di ogni convenzione è custodita ,a cura del Presidente,presso la sede dell'associazione.

Articolo 26) PERSONALE RETRIBUITO

L'Aps può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art 36 del **D.LGS 117/2017**. i rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 27) ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontario sono assicurati per malattie ,infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'**art 18 del D.Lgs 117/2017**. In ogni caso il numero dei lavoratori nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati **(art 36 CTS)** La differenza retribuita tra lavoratori e dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8 da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua **(art 36)**

Articolo 28) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Articolo 29) NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina ,troveranno applicazione all'atto dell'operatività del R.U.N.T.S medesimo .

L'acronimo E.T.S o in via sussidiaria quello Aps potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi ,negli atti ,nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico ,solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.TS o in attesa della sua operatività ,presso i registri regionali.

Gabriele Ligi

Gabriele Ligi

De Chirco Giuseppe

Stefano Bernini

Antonio

Enrico

Angela

